

La holding di famiglia e gli strumenti per la successione dell'impresa al di fuori della famiglia, il Family buyout

Facoltà di Economia
della Libera Università di Bolzano

-

17 giugno 2022

Andrea Tavecchio

Limiti all'acquisto di quote e azioni proprie

S.r.l.

- Art. 2474 c.c.: «**In nessun caso** la società può **acquistare o accettare in garanzia partecipazioni proprie**, ovvero accordare prestiti o fornire garanzia per il loro acquisto o la loro sottoscrizione».
- Deroga ex art. 26, co. 6 D.L. 179/2012: a condizione che l'acquisto avvenga nei **limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili**, le Srl cd. **PMI** possono prevedere una **clausola statutaria**, che autorizzi a compiere operazioni sulle proprie partecipazioni nell'ambito di **piani di stock option** o di **work for equity**.

S.p.a.

- Art. 2357 ss c.c.
 - Limite utili distribuibili e riserve disponibili dell'ultimo bilancio approvato;
 - Azioni interamente liberate;
 - Autorizzazione dell'assemblea ordinaria per l'acquisto e per la successiva disposizione delle azioni proprie;
 - Limite quantitativo acquistabile: 1/5 del capitale sociale di società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio;
 - Le disposizioni si applicano anche agli acquisti fatti per il tramite di società fiduciaria o per interposta persona;
 - Casi speciali di acquisto di azioni proprie (art. 2357-bis c.c.);
 - Divieto assoluto di sottoscrizione di azioni proprie (art. 2357-quater).

Fusione a seguito di acquisizione con indebitamento

- «Le fusioni tra società, una delle quali abbia contratto debiti per acquisire il controllo dell'altra, **non comportano violazione del divieto di acquisto e di sottoscrizione di azioni proprie**, di cui, rispettivamente, agli articoli 2357 e 2357-quater del codice civile, e del divieto di accordare prestiti e fornire garanzie per l'acquisto o la sottoscrizione di azioni proprie, di cui all'articolo 2358 del codice civile». Art. 7, comma 1, lett d) della l. 3 ottobre 2001 n. 366;
- Art. 2501-bis c.c.: la norma si applica “Nel caso di fusione tra società, una delle quali abbia contratto **debiti per acquisire il controllo** dell'altra, quando per effetto della fusione il patrimonio di quest'ultima viene a costituire **garanzia generica o fonte di rimborso di detti debiti**”;
- Obblighi informativi:
 - a) Il **progetto di fusione** deve indicare le **risorse finanziarie** previste per il soddisfacimento delle obbligazioni della società risultante dalla fusione;
 - b) La **relazione degli amministratori** deve indicare le **ragioni che giustificano l'operazione** e contenga un **piano economico finanziario**;
 - c) La **relazione degli esperti** attesta la **ragionevolezza** delle indicazioni contenute nel progetto di fusione;
 - d) Al progetto deve essere allegata la **relazione** del soggetto incaricato della **revisione legale** dei conti della società target o della società acquirente.
- Particolarità: acquisto di partecipazioni mediante **vendor loan**.

ANDREA TAVECCHIO

Andrea Tavecchio è il fondatore dello Studio Tavecchio & Associati, *top ranked* in Chambers and Partners HNWI.

Le sue aree di specializzazione coprono la pianificazione di *governance*, patrimoniale e finanziaria rivolta a *private clients*, famiglie, società e Gruppi prevalentemente a base familiare, nonché la tassazione dei trust e la pianificazione successoria.

Dal 2011 al 2013 è stato consigliere economico del Ministero dello Sviluppo Economico. Nel 2015 e nel 2016 è stato membro del Comitato Esperti “Fisco e Politica Economica” della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Da aprile 2021 è stato nominato Esperto nell’ambito degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale.

Presidente della Commissione “*Wealth Planning*” dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano e *Presiding Judge* 2022-23 degli *STEP Private Client Awards*.



CONTATTI

Andrea Tavecchio

TAVECCHIO & ASSOCIATI

Via Brera, 8 – 20121 – Milano

T: +39 02 89074838

F: +39 02 89075932

a.tavecchio@tavecchioeassociati.net